



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione 3 SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5667/2013 R.G. promossa da:

MORBITA COSTANTINO COSTANZA (P.I. 0005511000166), in persona del suo
legale rappresentante, e CURETO 2000 SPA (P.I. 01611000166), in persona del suo legale
rappresentante, entrambe con il patrocinio dell'avv. RIVA ANGELO del foro di Brescia e con lui
elettivamente domiciliate c/o avv. VEZZOLI CRISTIAN in VIA CUCCHI N.10, BERGAMO;

ATTRICI

Contro

BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (CE 02700100000), in persona del suo legale
rappresentante in qualità di procuratore del CREDITO BERGAMO SPA (P.I. 00010100166)
con il patrocinio dell'avv. DOTT. ARTEURO con elezione di domicilio in VIA SAN PIETRO
6, BERGAMO, presso e nell'ufficio dell'avv. DOTT. ARTEURO

CONVENUTO

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 26.11.15 , che qui si intendono richiamate.

FATTO E DIRITTO

Con citazione regolarmente notificata le società attrici ~~Meretti Costantino Costruzioni Edili s.r.l. e Curio 2000 s.p.a.~~ persona dei legali rappresentanti, convenivano in giudizio il ~~Credito Bergamasco spa~~ al fine di ottenere l'accertamento della nullità parziale dei contratti di c/c per quanto concerne l'applicazione fatta di interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, interessi usurari instando per l'accertamento del nuovo saldo dei conto correnti indicati in atto fino alla data del 31.12.2013, svolgendo anche domanda subordinata di restituzione delle somme che sarebbero risultate indebitamente percepite dalla banca convenuta.

In fatto assumevano di aver aperto, rispettivamente la ~~Meretti Costantino Costruzioni Edili s.r.l.~~ data 21.12.1981 e la ~~Curio 2000 s.p.a.~~ negli anni '90 con il ~~Credito Bergamasco Filiale di Sant'Omobono~~, i conto correnti ~~n. 3584~~ la prima e ~~n. 456~~ la seconda; le società attrice evidenziavano come i contratti di c/c fossero predisposti su moduli prestampati nei quali la stessa misura degli interessi era ricondotta alle condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza; che il tasso stesso risultava modificato in modo arbitrario e , da come si poteva evincere dalle due perizie che si allegavano, erano risultate spese per commissioni di massimo scoperto e comunque per valuta o spese non predeterminate che risultavano addebitate indebitamente. Ricalcolando il dovuto sulla base di quanto imposto dall'art. 117 TUB ed eliminando gli effetti della capitalizzazione trimestrale gli attori asserivano che era così risultato che ~~la Meretti avrebbe dovuto ottenere il rimborso di € 223.689,75 e la Curio 2000 l'importo di € 28.117,52~~. Assumevano inoltre che l'anatocismo era stato illegittimamente applicato trimestralmente, richiamando l'ultima giurisprudenza di legittimità, e dalla nullità di esso facevano derivare il solo riconoscimento alla banca dell'interesse semplice sulle somme capitali debitorie, rilevavano che la stessa determinazione dell'interesse ultralegale non aveva alcun riscontro legittimo, stante la determinazione attraverso il



rinvio all'uso piazza, così come illegittime del tutto dovevano considerarsi le somme trattenute a titolo commissione di massimo scoperto , non avendosi alcuna specifica pattuizione contrattuale. Alla luce di tutta quanto dedotto le società attrici chiedevano l'accertamento della nullità parziale dei contratti di conto corrente con la declaratoria della nullità degli interessi ultralegali, anatocistici, usurari, delle cms e spese , quindi instavano per l'accertamento dell'esatto dare/avere alla data del 31.12.13, svolgendo altresì domanda di restituzione di tutte le somme percepite indebitamente dalla banca, oltre alla domanda di risarcimento danni patito a causa della impossibilità di usufruire delle somme illegittimamente corrisposte, con vittoria delle spese giudiziali.

Costituendosi la banca, contestando nel merito tutto quanto dedotto, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda attrice relativamente alla richiesta condanna di ripetizione di somme per applicazione di tassi usurari e per l'applicazione di giorni valuta, assumendo come tali indicazioni si trovassero solo nell'ambito della precisazione delle conclusioni ma non avessero alcuna indicazione nel corpo della citazione stessa, quindi, sempre preliminarmente, sollevava eccezione di intervenuta prescrizione per tutti i versamenti o pagamenti intervenuti anteriormente al 12.5.2003, ciò sia richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità che prevedeva la prescrizione decennale dalla annotazione delle singole poste, sia , con richiamo alla massima delle SSUU 24418/10, assumendo che tutte le rimesse anteriori a tale data dovevano ritenersi di natura solutoria in quanto affluite sui due conti correnti scoperti. Nel merito richiamava i vari contratti, di c/c e di apertura di credito, stipulati rispettivamente con le due società attrici e asseriva quindi l'esistenza della valida pattuizione del tasso ultralegale per gli interessi, per quanto concerneva l'anatocismo richiamava le comunicazioni previste dall'art. 7 della delibera CICR 9.2.00 assumendo che vi era stata sia la pubblicazione sulla GU che la comunicazione ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 342/99 in uno con uno degli estratti conto del 30.9.2000. Che la cms come i tassi erano stati comunque individuati anche nei contratti di apertura di credito, rilevando come proprio per la cms la banca si fosse immediatamente uniformata alla normativa del nuovo schema commissionale a



seguito dell'art. 2 bis del dleg 185/2008, convertito nella legge 2/09 con una modifica unilaterale delle condizioni che risultava accettata dalle società. Rilevava da ultimo come, essendo entrambi i conto correnti aperti, la pretesa delle attrici alla condanna o alla restituzione di somme non potesse ritenersi legittima. Concludeva nel merito così per il rigetto delle domande svolte o, in subordine e nel caso di accoglimento delle domande, che gli eventuali importi dovuti dovessero essere annotati a credito.

La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di una CTU.

Preliminarmente la banca convenuta ha eccepito preliminarmente la nullità parziale della domanda per indeterminatezza del petitum sostanziale e formale sui tassi usurari e per le erronee valute. L'eccezione è fondata.

La indeterminatezza dell'oggetto o l'incertezza nei fatti costitutivi della domanda, sono tali da determinare la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nella sola ipotesi in cui siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e, comunque inadeguati a tratteggiare l'azione (cfr. Trib. Bari, 10 aprile 2015 n. 1484).

Non ricorre, infatti, la nullità dell'atto di citazione qualora l'individuazione del petitum sia comunque possibile, attraverso un esame complessivo dell'atto, non limitato a un'analisi delle sole conclusioni in esso riportate, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. Civ. n. 18783/2009; Corte d'Appello di Milano, 8 gennaio 2015 n. 72). Ebbene nel caso di specie effettivamente le società in alcuna parte dell'atto hanno individuato le doglianze relative all'usura o ai giorni valuta che pure appaiono nelle conclusioni dell'atto stesso, lasciando così i detti argomenti del tutto privi di migliore individuazione e quindi in modo assolutamente incerto e indeterminato. Tali domande allora non possono ritenersi validamente proposte e su di esse non può essere effettivamente assunta alcuna decisione.

La convenuta ha sollevato ulteriore eccezione preliminare in termini di prescrizione delle domande relativamente a tutto ciò che si fosse esaurito prima del 12.5.2003, computando di fatto dieci anni



prima della notifica della presente citazione. Lungamente in sede di comparsa la banca convenuta ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità adducendo come il momento in cui può essere esercitato il diritto di richiesta della restituzione dell'illecito pagamento, così come individuato come indebito oggettivo ex art. 2033 cc, debba farsi decorrere dal momento della annotazione soffermandosi a lungo anche sulle caratteristiche tipiche del conto corrente di corrispondenza, il cui saldo può essere utilizzato in ogni momento.

Ebbene in conformità alla sentenza n. 24418/10 della Cassazione a Sez. Un., in tema di prescrizione, va affermato che "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"; ed infatti, "qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca- Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di



credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere". Si aggiunga che il legislatore aveva tentato con l'articolo 2, comma 61, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, presentato come di interpretazione autentica dell'art. 2935 cc, stabilito: "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge", con ciò innovando con quanto statuito dalla giurisprudenza maggioritaria, sino all'entrata in vigore della norma in questione, secondo cui la prescrizione ordinaria per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate alle banche, proprio nella considerazione della unitarietà del rapporto di conto corrente, iniziava a decorrere esattamente dalla definitiva chiusura del rapporto perché soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione (giurisprudenza peraltro su cui erano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418 del 02 dicembre 2010, sopra richiamate)

Con sentenza n. 78 emessa il 2 aprile 2012 e pubblicata il 5 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato tuttavia l'illegittimità dell'articolo 2, comma 61, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, per contrasto con l'art. 3 e 117 Cost, nella cui decisione



peraltro la Corte Costituzionale ha stabilito che il giorno in cui il diritto può essere fatto valere non coincide con il giorno dell'annotazione, ma con quello del pagamento effettivo: "Ma la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata)".

Ciò premesso allora non può che concludersi nel senso che vi è un differente termine iniziale del decorso della prescrizione per gli indebiti pagamenti aventi efficacia solutoria e per quelli aventi natura ripristinatoria. Per tali ultimi pagamenti - che si verificano in ipotesi in cui il correntista versi in rapporto importi atti a reintegrare la provvista concessagli a titolo di affidamento dalla banca - il termine iniziale decorrerà dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente. Solo in ipotesi di pagamenti aventi natura solutoria - configurabile nel caso di versamenti per scoperto di conto corrente o in ipotesi di superamento dell'ammontare dell'affidamento concesso dalla banca - il termine di prescrizione ordinaria decennale decorrerà dall'effettivo pagamento dell'importo di cui si chiede la ripetizione.

È comunque onere di chi eccepisce la prescrizione indicare i presupposti di fatto sui quali l'eccezione stessa è fondata, in modo da consentire l'inquadramento giuridico di essa(cfr. Corte Appello di Campobasso, 24 febbraio 2015 n. 41) e ciò significa che chi invoca a suo favore l'intervenuta prescrizione è tenuto ad indicare con esattezza la data ed il motivo per cui solo da essa il diritto esercitato dalla controparte non si è estinto. In altre parole che solleva l'eccezione di prescrizione deve anche, affinché l'eccezione non rimanga indeterminata e come tale inutiliter posta, deve anche evidenziare con esattezza la motivazione che induca a ritenere quella data come unica ancora sfruttabile per la restituzione, quindi in termini deve indicare, sulla base di un saldo o di un versamento che



all'epoca indicata come coperta da prescrizione i versamenti siano stati tutti per scoperto di c/c o comunque di tipo solutorio avendo superato l'affidamento concesso.

Ciò la banca non ha fatto limitandosi ad affermare "...nel caso di specie tutte le rimesse anteriori al 12.5.03, nessuna esclusa, sono affluite su conti correnti (il riferimento è, naturalmente, ai c/c n.ri 2504 e 456) sempre e sistematicamente scoperti ragion per cui, anche sotto questo profilo ed in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale in parola, l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione a tutte le operazioni anteriori al 12.5.2003 dovrà essere comunque accolta..." Mai nel corso del giudizio meglio specificando alcunchè, soprattutto alla luce della esistenza di più contratti di apertura di credito allegati dalla medesima banca che dal 2010 al 2012 – dal 2003 per la sola ~~Meratti Costantini~~ – danno contezza di somme anticipate, oltre al computo, nell'ambito degli stessi estratti conto allegati di tassi intra ed extra-fido. Non basta cioè la considerazione del saldo negativo, peraltro chiesto al CTU (vedi pag. 22, 23 e 24) per ipotizzare l'esistenza di uno scoperto e quindi di rimesse solutorie da cui far decorrere la prescrizione, che peraltro la banca ha adeguatamente indicato, né prima né dopo la CTU, continuando a riferirsi al solo periodo di 10 anni prima della citazione come possibile ipotesi di discussione.

Da ciò l'eccezione di prescrizione non può essere accolta, essendo peraltro i c/c in esame ancora aperti, la disamina delle nullità dunque può legittimamente fatta partire fin dall'inizio dei rapporti stessi, cioè dal 21.12.81 per il c/c n. ~~2504~~ della società ~~Meratti Costantini~~ ~~C. Costantini & C. s.p.a.~~ per il conto corrente n. ~~456~~ della ~~Meratti Costantini~~ ~~C. Costantini & C. s.p.a.~~

Nel merito la domanda svolta è fondata e dev'essere accolta nei limiti che seguono.

Si dolgono le società attrici della mancata pattuizione della percentuale del tasso ultralegale applicato ai contratti e ciò per essere detta percentuale ricondotta ad cd "usi piazza".



Tale doglianza è fondata: nei contratti di apertura dei rispettivi conto correnti si trova infatti, all'art. 7 di essi, il rinvio sopra indicato e ciò comporta la nullità del computo così come fatto dall'istituto bancario.

In particolare, i due suddetti contratti sono stati conclusi prima che divenissero efficaci le disposizioni della L. 17.2.1992, n. 154 ;per precisione, la L n. 154/1992, nella sua interezza, è entrata in vigore dopo l'ordinaria vacatio legis a far tempo dalla sua pubblicazione sulla G.U. in data 24.2.1992, anche se, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa legge, le sue disposizioni più rilevanti ivi specificate erano destinate ad acquistare "efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", per questo la vigenza di tali statuizioni si fanno partire dalla data del 9.7.1992.

Le attrici ritengono che il rinvio agli "usi piazza " violi le disposizioni di cui agli artt. 1284, 3° comma, cc, e 1346 cc e dunque appaia suscettibile della declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, cc " (vedi citazione).

Ed è ormai *jus receptum* che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cc, che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche per *relationem*, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza



quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (così Cass., sez. III, 19.5.2010, n. 12276; e in termini esatti o analoghi id., sez. I, 25.2.2005, n. 4095, che valorizza al fine di ritenere nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, sempre per il periodo anteriore all'operatività della normativa del 1992 e poi del 1993, l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (poi abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dall'1 maggio 1993); id., sez. 25.2.2005, n. 4094; id., sez. I, 20.8.2003, n. 12222; id., sez. I, 23.9.2002, n. 13823; id., sez. I, 1.2.2002, n. 1287; id., sez. III, 18.4.2001, n. 5675; id., sez. I, 19.7.2000, n. 9465; id., sez. I, 19.7.2000, n. 9465; id., sez. I, 23.6.1998, n. 6247; id., sez. I, 11.8.1998, n. 7871; id., sez. I, 8.5.1998, n. 4696; id., sez. II, 10.11.1997, n. 11042; id., sez. I, 29.11.1996, n. 10657).

Dunque, per limitarsi alla sola giurisprudenza di legittimità, è ormai assodata la nullità della clausola con la quale, in subjecta materia, si rinvia alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" (in breve cd. clausola "uso piazza"), anche per il periodo anteriore a quello in cui hanno preso ad operare le previsioni settoriali sopra richiamate. E ciò ogniqualvolta tale relatio non consenta in concreto la determinazione del tasso d'interesse da praticare.

Tale è l'ipotesi che indubbiamente ricorre nella specie, visto che la banca convenuta non è mai stata in grado di indicare quali potessero essere le fonti estrinseche in base alle quali determinare tale saggio nei sensi richiesti dai precedenti.

Il che merita di essere sottolineato, nel senso che l'invalidità colpisce appunto la specifica clausola in questione in diretto contrasto con l'art. 1284, comma 3, cc, perchè volta a rendere variabile il tasso in relazione a parametri non determinabili e controllabili.

Sono le stesse società che richiedono allora l'applicazione per il computo degli interessi debitori dei criteri suppletivi, e così in base al saggio legale e richiamando il tasso utilizzato per i Buoni Ordinari del Tesoro nelle operazioni attive: in questi termini si è richiesto di compiere i calcoli al CTU nominato.



La legittima applicazione nel caso di specie del cd "ius variandi" deve essere tenuto presente nella considerazione delle comunicazioni nelle quali la banca ha modificando il tasso dato adeguata comunicazione alle correntiste ai sensi dell'art. 118 TUB: per entrambi i c/c in esame tali comunicazioni vi sono e sono entrambe datate 4 marzo 2010 (rispettivamente allegati n. 3 per la ~~Martini Costantino~~ e n. 10 per la ~~Curra 2000~~ nel fascicolo di parte convenuta).

L'applicazione pertanto sostitutiva dei suddetti tassi varrà dal 1982 al marzo 2010 per il ~~c/c 2504~~ e dal 1992 al 2010 per il c/c ~~456~~. Non possono, come pretenderebbe la banca considerarsi validamente pattuito il tasso di interesse richiamando i diversi contratti di apertura di credito: in detti contratti infatti era lo specifico interesse dell'apertura di credito ad essere disciplinato e non invece quello afferente il c/c.

Dal calcolo, che è stato svolto fino al 31.12.2012, che ne deriva dalle tabelle allegate a pag. 12 e 13 che interessano appunto fino al marzo 2010 – epoca dalla quale l'interesse applicato è legittimo perché comunicato adeguatamente all'utente stesso – si avrà che, per la ~~Martini Costantino~~ a fronte dell'importo calcolato dalla banca pari ad ~~€ 48.112,40~~ di interessi passivi era invece legittimo, dopo il calcolo effettuato e con le compensazioni tra interessi passivi ed attivi un importo di € ~~187.205,70~~, con un importo così pari ad ~~€ 210.200,00~~ che deve essere riconosciuto a favore della cliente ~~Martini~~ per la ~~Curra 2000~~ a fronte dell'importo calcolato dalla banca pari ad ~~€ 56.140,20~~ di interessi passivi era invece legittimo, dopo il calcolo effettuato e con le compensazioni tra interessi passivi ed attivi un importo di ~~€ 27.224,16~~, con un importo così pari ad ~~€ 22.015,04~~ che deve essere riconosciuto a favore della cliente ~~Curra 2000~~.

Ciò dunque in termini di interessi illegittimamente versati a causa del tasso non regolarmente pattuito.

Ulteriore doglianza le società hanno sollevato circa l'applicazione dell'anatocismo posto in essere sui due conto correnti di cui è causa.

La capitalizzazione trimestrale degli interessi (cd. anatocismo) è da ritenersi pattuizione illegittima per i contratti bancari stipulati in data anteriore al 22.4.2000, in quanto contrastante con la previsione



dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, così che si è chiesto al Consulente nominato di riformulare i calcoli con l'esclusione di ogni capitalizzazione fino a tale data, stante la comunicazione ex art. 118 TUB che la banca ha allegato come compiuta (allegato 17 e 18, unitamente all'allegato 16 circa la pubblicazione nella GU in conformità alla delibera CICR 9.2.2000, art. 7). Il CTU, con relazione priva di errori tecnici, ha così determinato nella tabella inserita a pag. 19 della propria relazione gli interessi così come calcolati dalla Banca, compresi dunque di capitalizzazione fin dall'inizio del rapporto, (€ 491.128,88 pari a 15 mesi ed € 56.149,28 pari a 2000) rispetto agli interessi che, privi di capitalizzazione fino al 2000 sono stati ricalcolati con i tassi prima detti e così pari ad € 127.128,91 per la Meretti e pari ad € 22.952,80 per la Gump. Si ha così un credito pari ad € 273.227,61 (€ 491.128,88 - € 217.901,27) pari a 15 mesi Meretti Costruzioni Edili e di € 32.196,40 (€ 56.149,28 - € 23.952,80) a favore della società Gump 2000.

Da ultimo le attrici hanno contestato l'applicazione della commissione di massimo scoperto e ciò sia dal punto di vista teorico, considerandola priva di causa, che da quello fattuale per l'assenza di valida pattuizione sulla stessa.

Ebbene nella tecnica bancaria la c.m.s. viene comunemente definita la remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente. Infatti, quando la banca concede un "fido" deve predisporre una disponibilità finanziaria, indi pendente dall'effettivo prelievo.

La c.m.s. viene di norma applicata nelle aperture di credito in conto corrente, ma è anche utilizzata nei cc.dd. affidamenti occasionali, quali scoperti e sconfinamento senza lido. In sostanza, anche dal punto di vista economico, la commissione di massimo scoperto andrebbe a remunerare non il finanziamento (e quindi l'erogazione di credito), bensì il servizio di "pronta disponibilità" della somma per provvedere alle mutevoli necessità finanziarie del cliente De. del fido concesso.

Accadeva tuttavia, nella pratica operativa, che le banche commisurassero la c.m.s. non all'importo affidato, ma allo scoperto massimo di conto corrente verificatosi nel periodo di riferimento. Tali modalità di calcolo della c.m.s., pertanto, portano ad assimilarla ad un costo sopportato per l'erogazione



del credito, e quindi agli interessi passivi, anche se potrebbe ritenersi che tale modalità di calcolo abbia rilievo solamente ai fini contabili, ma non anche sotto il profilo giuridico-causale, che permane quello della remunerazione per la messa a disposizione dei fondi.

Una parte della giurisprudenza ritiene tale commissione compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti, "a condizione che le stesse abbiano previsto espressamente modalità obiettive per assicurarne la conoscibilità e determinabilità" (Trib. Novara 16 luglio 2010), e che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, "non può, a differenza dell'anatocismo, in alcun modo essere considerata una componente del lasso di interesse o una modalità di calcolo dello stesso" (Trib. Salerno 1. giugno 2009); peraltro, in alcuni casi si è ritenuto che le clausole in questione sono valide "solo se costituenti l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione" (Trib. Teramo 18 gennaio 2010), potendosi la commissione ritenersi sorretta da una causa lecita solo in relazione allo scoperto del conto, di talchè "non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione uno "scoperto" e potendo riconoscersi validità alle clausole contrattuali che prevedano "commissione di massimo scoperto" solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione", dovrebbe ritenersi illegittima la clausola che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido (Trib. Mondovi 17 febbraio 2009).

Ritiene la scrivente di condividere la tesi della legittimità della commissione (su cui peraltro il legislatore è intervenuto sia nel 2009 che successivamente con la modifica da ultimo dell'art. 117 bis TUB a disciplinarne meglio gli aspetti più problematici individuando specifiche commissioni attinenti ai diversi possibili aspetti della messa a disposizione o dell'utilizzo di denaro correlato) intendendo detto costo ricollegabile appunto alla "messa a disposizione" di denaro oltre quello già facente parte del fido o in assenza di fido, a condizione tuttavia che essa venga pattuita in modo chiaro e determinato. Ebbene nel caso di specie di tale commissione non si ha alcuna valida pattuizione se non con i contratti del 4 marzo 2010, perché fino ad allora anche tale commissione non veniva neppure individuata in



contratto, seppur computata negli estratti conto. Da ciò l'esclusione di tale voce fino al marzo 2010 e quindi un correlato credito da parte delle società pari ad € 11.600,28 e di € 2.248,08 per la C/456

Allo stesso modo sono state accertate spese non pattuite, seppur conteggiate, per € 7.646,82 sul c/c della Moretti per € 1.740,74 sul c/c della C/456

Da tutto quanto allora fino ad adesso individuato, facendo peraltro propri i conteggi così come effettuati nella relazione peritale espletata da cui non vi sono reali motivi di contestazione o di dissenso, considerate solo le domande ammissibili (per quanto detto sopra sull'usura) si avrà che la banca convenuta dev'essere condannata al riaccredito degli importi computati in modo illegittimo. In altri termini, riportati alla legittimità i rispettivi c/c con l'applicazione del tasso legale al posto di quello indeterminato col riferimento agli "usi piazza", con l'epurazione dell'illegittimo anatocismo fino al 2000 e con l'eliminazione della c.m.s. e delle spese fino a quanto non vi è stata valida pattuizione per i medesimi si avrà che, essendo ancora in essere i c/c in esame, la convenuta banca dovrà accreditare sui c/c per cui è causa le somme suddette e quindi la convenuta dovrà versare, rispettivamente, a favore della società Moretti € 2.248,08 e a favore della società C/456 l'importo complessivo di € 2.248,08 (2.248,08 + 11.600,28 + 7.646,82) e a favore della società C/456 l'importo complessivo di € 12.196,10 (32.196,10 + 2.248,08 + 7.646,82). Tali somme appaiono computate al dicembre 2012 perciò dovranno essere aumentate degli interessi legali dal gennaio 2013 all'effettivo riaccredito sui conti correnti di cui si tratta.

Da ultimo le società hanno svolto domanda di risarcimento danni sulla base del mancato utilizzo delle somme illegittimamente pagate o comunque versate alla banca: tale domanda, nonostante gli importi elevati di cui si è dato conto finora, non può essere accolta essendo rimasta anche solo indiziariamente provato tale danno: in altri termini non si è neppure indicata una qualsivoglia attività che si indichi persa o mancata a causa della mancanza di liquidità correlata al versamento del tasso ultralegale o per quanto versato alla banca. L'assenza di indizi che rendano verosimile quanto allegato non consente



infatti di poter richiedere la stessa applicazione dell'equità in termini di quantificazione: occorre infatti comunque avere contezza della esistenza del danno, non potendosi in altri termini, considerare il danno ora considerato come "in re ipsa".

Da ciò il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dalle attrici.

Le spese di lite, ivi compresa quella sostenuta per l'espletamento della CTU, seguono la soccombenza e si pongono quindi a carico della convenuta, liquidando le prime in conformità ai parametri di cui al dm 55/14 (scaglione fino a 520.000,00 euro, complessità media), da versare con distrazione al procuratore che ne ha fatto esplicita richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

così provvede:

- Accoglie le domande principali delle società attrici e per l'effetto
- Condanna la convenuta banca aa accreditare , rispettivamente, a favore della società **[REDACTED]** **[REDACTED]** sul c/c n. **[REDACTED]** l'importo complessivo di **[REDACTED]** , e, a favore della società **[REDACTED]** sul c/c **[REDACTED]** l'importo complessivo di **[REDACTED]** , oltre interessi legali dal gennaio 2013 all'effettivo riaccredito sui conti correnti di cui si tratta;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Pone definitivamente a carico della convenuta l'onere del pagamento della CTU espletata;
- Condanna infine la convenuta banca a rimborsare alle società attrici, con distrazione a favore del procuratore, le spese di lite, che si liquidano in € **[REDACTED]** per spese ed **[REDACTED]** (di cui € **[REDACTED]** per la fase di studio, **[REDACTED]** per la fase introduttiva, **[REDACTED]** per la fase di trattazione ed **[REDACTED]** per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e



rimborso spese generali ex art. 2 dm 55/14.

Bergamo, 12.5.16.

il Giudice

Dott. Maria Concetta Elda Caprino

